

⁶ Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere, dall’AFF o d’intesa con l’AFF da terzi, anticipi rimborsabili per un importo massimo di 1 miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.

Art. 26b Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Al fine di ridurre l’indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale pari all’ammontare delle perdite registrate negli esercizi 2020–2022 nel traffico a lunga distanza, ma fino a un massimo di **1,25 miliardi di franchi (la cifra definitiva sarà resa nota in sede di messaggio).**

² Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all’apporto di capitale.

³ Per quanto concerne l’apporto di capitale, le FFS sono esentate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

II

La legge del 19 dicembre 1997² sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 e 2^{bis}

² La Confederazione assegna la sua quota al Fondo secondo la legge del 21 giugno 2013³ sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

^{2bis} Se, nella pianificazione finanziaria del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, il Consiglio federale contempla una riserva adeguata, la Confederazione impiega i mezzi della sua quota non utilizzati per il Fondo al fine di compensare i costi non coperti del traffico stradale di massa sopportati.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

² RS 641.81

³ RS 742.140